

XI. GIURISTA AL MARE

Un giurista al mare è pur sempre un giurista. Magari ha qualche momento di distrazione, ma poi rientra in se stesso e si pone i suoi ossessionanti problemini giuridici. E siccome le penne a sfera su una spiaggia non mancano mai, né mancano certamente i pezzetti di carta su cui prendere qualche nota, ecco che il problemino giuridico viene fissato su carta e tradotto, successivamente, in articolo.

Il campionario è vastissimo, e non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ma tralasciamo le questioni più noiose, quali possono essere quella sulla natura del diritto all'utilizzazione della spiaggia (che è un bene pubblico) da parte del proprietario privato dello stabilimento, o quella sul punto di transizione dal lido del mare al mare vero e proprio (non ricordo chi parlò a questo proposito, errando, di bagnasciuga invece che di battigia), o ancora quella sui limiti

vero che l'asportazione di sabbia dalla spiaggia costituisce furto. Può, anche in questo caso, l'inventore della perla ritenersene proprietario? Possono rivendicare, contro di lui, la proprietà della perla, acquistata per fatto di «accessione», il demanio dello stato, o magari il concessionario della spiaggia? Tranquilli. Riterrei, tutto sommato, che il diritto di occupazione dell'inventore sussista anche in questa ipotesi, perché l'ostrica, a differenza della sabbia, non è un *quid* proprio e caratteristico delle spiagge, ma è un *quid* proprio e caratteristico del mare, che solo per caso eccezionale può trovarsi ad essere trascinato su una spiaggia.

Avverto, peraltro, che la soluzione da me suggerita non vale per l'ipotesi di ritrovamento di un'ostrica perlifera in un campo di coltivazione di ostriche. È evidente infatti che, se domani, uscendo in barca o in motoscafo, andate a finire contro una piantagione di ostriche (o si tratta di cozze?) che prospera lì di fuori, potete ben maledire, come pure è d'uso, i concessionari della piantagione e soprattutto coloro che gliel'hanno concessa ma non potete certo allungare le mani sulle ostriche, siano esse perlifere o no. E non dimentichiamo, a questo proposito, il caso accaduto anni fa ad una signora di

estremi del cosí detto mare territoriale (al di là del quale vi è il cosí detto «*mare liberum*»).

C'è qualcosa di piú spicciolo, che forse potrà disinteressare meno il lettore. Per esempio, la faccenda della perla, o meglio dell'ostrica perlifera che il fortunato bagnante riesca a trovare fra gli scogli.

Stando ai trattati di diritto civile, la cosa dovrebbe essere non del tutto infrequente, ma molti e molti anni di inutili ricerche dell'ostrica perlifera hanno contribuito non poco a farmi perdere la fiducia nei trattati di diritto civile. Comunque il problema è questo: dato che un bagnante trovi un'ostrica perlifera, a chi spetta la perla in essa contenuta?

La risposta è semplice e non si espone a dubbi di sorta. La perla spetta a chi l'ha trovata. Infatti l'ostrica perlifera, non meno di quella non perlifera, è *res nullius*, cioè cosa di nessuno, di cui la proprietà si acquista, per «diritto di occupazione», dal primo che la raccoglie. L'«inventore» della perla ha dunque diritto di portarsela a casa.

Tuttavia ecco una difficoltà. Si supponga che le onde del mare staccando l'ostrica dallo scoglio, l'abbiano rovesciata sulla spiaggia. Tutti sanno che la spiaggia è bene demaniale, tant'è

pudori di sorta nell'ipotizzare che una cosa di valore possa essere gettata via dal proprietario, così, per stanchezza di tenercela, come se fosse un giornale ormai letto, un mozzicone di sigaretta o un bolo di *chewing-gum* molto usato. Peraltro, anche se l'abbandono volontario, *la derelictio* della perla è astrattamente possibile, direi che l'idea più logica che deve venire in mente ad un ritrovatore sia che la perla sia stata smarrita. Quindi, la procedura relativa alle cose smarrite deve essere adottata, a mio parere, anche stavolta. Col risultato che chi si voleva sbarazzare della perla se la ritrova, come il re Mida della leggenda greca, nuovamente tra le mani.

In genere, gioielli e monili si smarriscono sulle spiagge dalle bagnanti, che ad un certo momento, ubriache di sole o desiderose di gettarsi in mare, se li tolgono e li depositano sotto l'ombrellone, senza pensare che potranno essere calciati involontariamente lontano da qualcuno di passaggio. È buona regola, dunque, quando si trova qualche gioiello sulla spiaggia, applicare il principio «*cherchez la femme*».

La ricerca della *femme* può dare anche risultati gradevoli, perché può anche succedere, cerca cerca, di incappare in una bella bagnante,

Orange (Francia) che ordinò in un ristorante una dozzina di ostriche. Sgusciandone una, vi trovò una magnifica perla, ma dovette subire, dopo un regolare giudizio, che la perla fosse assegnata al proprietario dell'esercizio: ciò per il fatto che la sua ordinazione era da intendersi relativa alle sole ostriche commestibili, non certo a quelle perlifere.

Quanto si è detto sinora vale, comunque, per le perle «nuove», cioè per quelle che non sono mai state in proprietà di alcuno. Se vi capita, passeggiando sulla spiaggia, di trovare una perla montata ad orecchino, oppure munita del buco che indica la sua utilizzazione per una collana, siate pur certi che non vi spetta. Non si tratta di *res nullius*, di cosa di nessuno, ma di cosa smarrita. Dunque dovete porre in atto tutta la complessa e noiosa procedura prevista dal codice civile, affinché la cosa possa tornare nelle mani del proprietario, con possibilità di diventar vostra solo nel caso che il proprietario non si presenti a reclamarla.

Per la verità, potrebbe anche darsi che la perla «vecchia» trovata sulla spiaggia non sia cosa smarrita, ma *res derelicta*, cioè cosa abbandonata volontariamente dal proprietario. I trattati di diritto civile, almeno, non hanno

